

(N. 2377)

Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno  
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

e col Ministro della Difesa  
(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1958

Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali  
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che ha innovato nella materia del rapporto di impiego intercorrente tra detto personale militare e l'amministrazione, regolando con diverso assetto molteplici istituti, venne posto, concretamente il problema di analoghe norme concernenti il personale di quei Corpi di polizia che, per la loro organizzazione militare e per l'esercizio delle loro funzioni, fanno parte integrante delle Forze armate dello Stato, ad ogni effetto giuridico, come il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il legislatore, con le innovazioni della legge n. 599 del 1954, non ha più ritenuto adeguate ai tempi le precedenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, previste, per quanto concerne l'Esercito, dal regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514 e successive modificazioni; per quanto concerne la Marina, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, riguardante l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e, per quanto concerne l'Aeronautica, dal regio decreto-legge 3 febbraio 1938, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

Le Forze armate di polizia non potevano rimanere indifferenti a sì profondo processo innovativo e, mentre l'Arma dei carabinieri

— in quanto appartenente all'Esercito — ha beneficiato direttamente della legge n. 599, la Guardia di finanza, invece, solo recentemente ha esteso ai propri sottufficiali le norme di tale legge 599 (legge 17 aprile 1957, n. 260).

Le peculiari esigenze di ordinamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non hanno consentito una estensione automatica, a loro favore, di tale disciplina; le difficoltà nell'adeguare i vigenti istituti dei sottufficiali di Pubblica sicurezza con quelli previsti dalla legge n. 599 potranno chiaramente riscontrarsi dall'esame del presente provvedimento, nel quale non è stato possibile determinare il rinvio puro e semplice, come attuato per lo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza, delle corrispondenti norme della legge 599.

Per molti articoli, per i quali il rinvio sarebbe stato possibile, si è preferito invece inserirne il testo originale, ai fini di una agevole opera di consultazione ed interpretazione.

L'opportunità di estendere tale provvedimento ai sottufficiali del Corpo guardie di pubblica sicurezza è divenuta quanto mai attuale dopo l'entrata in vigore della legge sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con legge 29 marzo 1956, n. 288, ed al fine di completare, anche per tale aspetto, la uniforme e progressiva revisione della legislazione inerente al personale militare amministrato.

Circa i motivi e le considerazioni poste a sostegno della presente legge devesi rinviare a quanto così accuratamente illustrato nella relazione predisposta a chiarimento della legge 599 del 1954 e che possono riassumersi nella inderogabile necessità di attribuire, ad una benemerita categoria di personale, una condizione giuridica precisa, uno stato giuridico che ponga distintamente in evidenza tanto i diritti che i doveri, assicurando nel contempo la stabilità e la continuità del servizio.

Attualmente, i rapporti tra sottufficiali ed amministrazione di Pubblica sicurezza non sono regolate da norme di stato giuridico vero e proprio, cioè nel significato che attualmente si attribuisce a tale disposizione, ma da un insieme di disposizioni — pochissime di stato,

molte di reclutamento e di avanzamento — disseminate in disparati provvedimenti normativi — e dalle quali non può desumersi alcuna garanzia quale normalmente preveduta per altre categorie di personale statale.

Per ordine di tempo e a titolo di esempio, si elencano alcune delle principali disposizioni di legge concernenti direttamente ed indirettamente lo stato dei sottufficiali di Pubblica sicurezza:

regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629);

richiamo in servizio temporaneo di polizia (legge 1° settembre 1940, n. 1373);

avanzamento, (regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353);

matrimoni (decreto-legge 10 febbraio 1945, n. 112);

divieto di appartenenza a partiti politici (decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205);

licenze di convalida e cessazione per inidoneità fisica (legge 27 maggio 1949, numero 515);

impiego civile (legge 15 novembre 1952, n. 2379);

cessazione per conseguita pensione di guerra (legge 9 aprile 1953, n. 306, che estende l'applicazione della legge 7 maggio 1948, n. 1472);

cessazioni per limiti di età (legge 11 marzo 1955, n. 85);

composizioni delle Commissioni di disciplina (legge 29 marzo 1956, n. 288);

pensionabilità del servizio da richiamato (legge 9 aprile 1953, n. 305 e successive modifiche approvate con legge 25 luglio 1956, n. 836).

Non per insistere ancora sull'*occasio legis* del presente provvedimento, ma ai fini della esatta inquadratura dell'argomento in esame, si reputa doveroso prospettare la complessità e la delicatezza dei compiti d'istituto che i sottufficiali di Pubblica sicurezza assolvono in veste di tutori dell'ordine pubblico e sociale, come ufficiali di polizia giudiziaria ed agenti della Forza pubblica; funzioni di attività rese ancora più pesanti con l'entrata in

vigore delle norme che introducono modificazioni al Codice di procedura penale, approvato con legge 18 giugno 1955, n. 577, per le quali il nulla osta dell'Autorità giudiziaria, è divenuto un elemento integrante per il loro avanzamento ai vari gradi della carriera.

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono i principali collaboratori dei funzionari di Pubblica sicurezza e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; con i medesimi partecipano alla lotta contro la delinquenza ed al mantenimento del buon ordine, condizioni prime per un ordinato svolgimento del vivere civile.

Il provvedimento in esame ha introdotto peraltro nuove norme sull'avanzamento dei sottufficiali di Pubblica sicurezza in quanto la Amministrazione ritiene che, ad un migliorato rapporto giuridico d'impiego pubblico, debba altresì corrispondere una più accurata selezione del personale impiegato ed un più oculato vaglio nella progressione in carriera del medesimo.

I punti fondamentali del provvedimento possono così riassumersi:

abolizione, — eccezione fatta per i vice-brigadieri come per le altre Forze armate — delle rafferme; creando per le altre categorie di sottufficiali, il rapporto permanente di impiego, regolando l'aspettativa, la sospensione dall'impiego, vengono disciplinate, con particolare garanzia, le cause di cessazione dal servizio, integrate da norme di favore sinora vigenti solo per gli ufficiali;

determinazione delle categorie dei sottufficiali, cioè in servizio permanente, in ferma volontaria o rafferma, nonché delle categorie, di nuova istituzione, in congedo, cioè nella posizione del complemento o della riserva, oltre che la categoria del congedo assoluto, dando così un aspetto preciso al personale in servizio o in congedo;

determinazione della posizione del sottufficiale agli effetti delle sue funzioni, della sua dignità di grado e dei doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

generale revisione di tutte le posizioni di stato al fine di dare ad ognuna di esse una precisa e definitiva normazione, confortata, ove necessario, da ogni possibile garanzia nei

riguardi del sottufficiale, sia in servizio che in congedo;

compiuta regolamentazione di tutta la materia disciplinare, prevedendosi un insieme di norme di stato atte a regolare, secondo anche i più recenti indirizzi legislativi, i procedimenti, le garanzie contenziose, i mezzi di difesa, i procedimenti degli organi collegiali e innovando profondamente questa materia, rispetto alle precedenti norme frammentarie, in analogia della ormai uniforme legislazione adottata per il personale appartenente alle Forze armate dello Stato, con previsione dei vari casi ipotizzabili;

generale revisione, assai innovativa, di tutta la materia concernente il conferimento del grado di sottufficiale — vice-brigadiere — e l'avanzamento ai gradi successivi di brigadiere e maresciallo delle tre classi, con rispetto dei criteri particolari all'ordinamento e alla struttura del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ma, al tempo stesso, con finalità, il più possibile applicate, di unificazione, nel quadro dell'avanzamento anche ai per i sottufficiali che passano nella posizione di riserva;

istituzione di una particolare indennità per i sottufficiali che passano nella posizione di riserva;

introduzione di un procedimento formale nei giudizi disciplinari con costituzione di contraddittorio e difesa; procedimento che peraltro non ha potuto prescindere dalla particolare struttura gerarchica funzionale cui sottostanno i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovano alle dirette dipendenze, a seconda dell'impiego, di funzionari civili (funzionari di Pubblica sicurezza) o di militari (ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza);

estensione delle provvidenze di carattere economico contenute nella legge n. 599. In particolare, per quanto concerne la indennità speciale, attribuita ai sottufficiali delle altre Forze armate dal 1° gennaio 1954, viene riconosciuta ai pari gradi del Corpo, secondo le stesse misure e modalità contemplate dalla ripetuta legge. Attese, peraltro, le attuali esigenze di bilancio rappresentato dal Ministero del tesoro, si è ritenuto di fissarla al 1° gennaio 1958.

## II.

Premesse tali considerazioni di carattere generale, possono illustrarsi alcuni dei più fondamentali articoli del provvedimento:

Gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge definiscono lo stato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza come il complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla dignità del grado e alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

La norma ha ripetuto il corrispondente articolo della legge 599 per quanto concerne i diritti ed i doveri inerenti al grado, ma ha dovuto poi successivamente discostarsene per porre in evidenza le qualifiche fondamentali che attribuiscono al personale di pubblica sicurezza la veste di tutori dell'ordine pubblico e di custodi dell'inviolabilità dei beni giuridici. Si è voluto introdurre sin dai primi articoli il richiamo ai loro compiti fondamentali per caratterizzarne le precipue funzioni differenziali rispetto a quelle dei sottufficiali delle Forze armate vere e proprie.

Tali sottufficiali, sancisce l'articolo 221, Codice di procedura penale, in virtù del grado sono ufficiali di polizia giudiziaria e per le disposizioni previste dal testo unico 31 agosto 1907, n. 690, e dal regolamento 20 agosto 1909, n. 666, sono agenti della forza pubblica.

I diritti e i doveri conseguenti a tali qualifiche, accuratamente definite nel testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, nonché nel Codice penale e nel Codice di procedura penale, si riconnettono, come quelli discendenti dal grado, allo stato giuridico dei sottufficiali tanto che, venuti meno, determinano la decadenza di tale condizione giuridica.

Proprio poi in considerazione dell'importanza del giuramento, delle conseguenze che scaturiscono dalla sua prestazione od omissione od in particolare, per lo *status* che esso determina ai sensi del precedente articolo, si è voluto definirne l'obbligo in norma di legge di stato anche per sottolineare il grave impegno di lealtà che il sottufficiale assume verso la Nazione.

L'articolo 4 determina la distinzione dei sottufficiali in servizio permanente, ferma volontaria o rafferma, congedo, congedo assoluto.

Per tale norma valgono in genere le osservazioni della legge n. 599, precisando peraltro che — dato il vigente sistema di reclutamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — non è consentita l'assunzione diretta di sottufficiali in stato di ferma volontaria.

La norma ha profondamente innovato alla situazione attuale che prevede solo due categorie di sottufficiali: in rafferma ed a riposo; quest'ultimi possono essere richiamati e trattenuti in servizio ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373.

Inoltre, come si vedrà in appresso, viene così compiutamente regolata la posizione del sottufficiale che cessa dal servizio permanente, mentre attualmente tale sottufficiale viene semplicemente perso di forza e acquisito con il grado precedentemente rivestito, anche di semplice soldato presso altre Forze armate, prevedendosi altresì la istituzione della categoria dei sottufficiali di complemento, come, da ultimo, è stato fatto anche per il Corpo della guardia di finanza.

L'articolo 5 ribadisce la corrispondente disposizione dell'articolo 1, 3° comma, del vigente regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1940, n. 1629, per il quale nessun militare del Corpo può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni, e come logica conseguenza di tale principio, egli viene considerato ad ogni effetto in permanente attività di servizio.

Il conferimento del grado, secondo l'articolo 6, si rifà in sostanza, salvo la più unitaria procedura del decreto ministeriale, al corrispondente articolo 4 della legge n. 599; è stata omessa la voce reclutamento in quanto, come già surriferito, nell'attuale ordinamento del Corpo si perviene al grado di sottufficiale attraverso la trafila della guardia, in stato di ferma e rafferma.

Gli articoli 7, 8 e 9 ripetono i corrispondenti articoli 5, 6, 7, 8 della legge n. 599; peraltro l'articolo 8, relativo alla detrazione dell'anzianità, ne semplifica il criterio di determinazione, stabilendo che essa è pari al tempo trascorso in una delle situazioni previste dallo stesso articolo.

La riassunzione del sottufficiale, cessato dal servizio per cause non disciplinari, viene regolata dall'articolo 10 che innova radicalmente alla precedente disciplina, predisposta dagli articoli 17 e 87 del surriferito regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la quale la riammissione era consentita solo al grado iniziale di guardia semplice e purchè l'interessato non avesse superato il 35° anno di età od il 45° qualora il licenziamento fosse stato determinato per motivi di salute.

L'articolo 10 prescinde dai due surriferiti limiti e consente quindi la riassunzione con il grado posseduto dal sottufficiale al momento della cessazione dal servizio; e ciò in quanto si sono ritenute del tutto eccezionali le ipotesi che in pratica determineranno il sottufficiale ad abbandonare il servizio e tali comunque da non giustificare l'incidenza di conseguenze sì negative sulla persona dello stesso interessato.

Gli articoli 11 e 12 sono simili agli articoli 10 e 11 della legge n. 599.

### III.

A questo punto è sufficiente che la successiva esposizione si limiti ad illustrare quegli articoli che introducono disposizioni diverse rispetto alla legge n. 599, mentre per le norme simili, si rinvia, come già riferito nelle premesse della presente relazione, alla dettagliata, analitica relazione che accompagnò a suo tempo quella legge.

Il titolo II relativo ai sottufficiali in servizio permanente si modella nel corrispondente titolo della legge n. 599, salvo lievi modifiche dettate dal diverso ordinamento dell'amministrazione di Pubblica sicurezza, prescrivendo una peculiare idoneità attitudinale, elementi e dati tecnici oggi indispensabili, per la natura eminentemente specialistica della amministrazione di Pubblica sicurezza ed individuabile, per mezzo dei centri psicotecnici, oggi in funzione ed in corso di ulteriore potenziamento.

L'articolo 19 inoltre contempla quanto previsto dal corrispondente articolo 18 dell'Esercito ed aggiunge che al sottufficiale in aspet-

tativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

In tema di sospensione precauzionale dall'impiego, per il particolare ordinamento delle Forze di polizia, il provvedimento è stato attribuito alla competenza del Prefetto (articolo 21, 1° comma), anche perchè analoga facoltà è contemplata dall'articolo 265 del vigente regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la cessazione dal servizio, disciplinata nel titolo III, per raggiungimento dei limiti di età, con l'articolo 26, non si è voluto derogare alla recente disciplina dell'argomento attuata con legge 11 marzo 1955, n. 85, anche per la mancanza, nell'attuale ordinamento del Corpo, del ruolo d'ufficio, posizione che non si ritiene utile instaurare per non sottrarre al servizio personale non sostituibile e che, per le sue competenze istituzionali, deve considerarsi, come già su esposto, in permanente attività di servizio.

Sempre in conseguenza del particolare ordinamento funzionale della Amministrazione di Pubblica sicurezza, all'articolo 32, in tema di dispensa dal servizio, si è determinato che il provvedimento venga adottato dal Ministero, ma su proposta di quelle stesse autorità e comandi da cui il personale può dipendere per ragioni di gerarchia funzionale e di impiego, o di gerarchia militare.

Il titolo III relativo alla disciplina dei « sottufficiali in ferma volontaria o rafferma » ha recepito quasi totalmente le corrispondenti norme della legge dell'Esercito, con la necessaria avvertenza, già sopra anticipata, che per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non è ammessa l'assunzione diretta dei sottufficiali, per i quali quindi la posizione di ferma è del tutto eccezionale.

Inoltre per la cessazione della rafferma, determinata da inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, da scarso rendimento, ovvero da cattiva condotta in servizio od in privato è stato richiesto all'articolo 39 il parere della Commissione di avanzamento; se determinata invece da motivi disciplinari, è prevista la garanzia dell'inchiesta formale e l'intervento della Commissione di disciplina.

Il titolo IV regola invece le posizioni dei sottufficiali in congedo e le norme relative sono largamente innovative, in quanto, come accennato in precedenza, si tratta di posizioni sinora non previste, con grave differenziazione giuridica sfavorevole nei riguardi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si applicano in materia le norme vigenti per le altre Forze armate, stabilendosi disposizioni generali che sono simili a quelle per essa dettate, salvo per quanto concerne il richiamo in servizio temporaneo del sottufficiale in congedo, d'autorità o col suo consenso, armonizzate rispetto alle funzioni e alle esigenze di ordinamento del Corpo.

Il capo 2° di questo articolo regola quindi le posizioni dei sottufficiali della riserva e i loro eventuali richiami in tempo di pace e in tempo di guerra; mentre il successivo capo terzo istituisce la disciplina e categoria dei sottufficiali di complemento, i loro obblighi di servizio, i loro eventuali richiami in tempo di pace o in tempo di guerra e il loro collocamento in congedo assoluto.

Le norme dei successivi articoli 54 e 60 regolano poi, in analogia a tutto il sistema del personale militare, le posizioni dei sottufficiali in congedo assoluto, il passaggio del sottufficiale ad impieghi civili, i casi di perdita del grado e le relative procedure, anche agli effetti della reintegrazione nel grado stesso.

#### IV.

Si è già accennato come ampie modifiche e miglioramenti, oltre che garanzie, vengano dettate per quanto concerne la materia disciplinare.

Essa, sostanzialmente, viene regolata in conformità ai principi e ai criteri derivanti dalle già intervenute norme generali di cui alla legge n. 599. Così è per le disposizioni generali di cui alle sanzioni disciplinari di stato e alla inchiesta formale (articoli 60 e 61), mentre per l'articolo 62 si è dovuto tener conto del già rilevato ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e delle diverse autorità cui competono determinate facoltà, individuandole.

Un settore nel quale la disciplina del presente provvedimento diverge, necessariamente, da quella dettata per le altre Forze armate è quello regolato nella sezione 2ª del capo in esame, circa la Commissione di disciplina. Nell'ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, infatti, tali commissioni di disciplina hanno carattere provinciale, essendo costituite in ogni capoluogo di provincia e ciò consente un rapido espletamento delle inchieste disciplinari, con il rispetto anche della partecipazione delle varie autorità che rispondono al già rilevato speciale ordinamento della amministrazione, talchè, tale sistema è d'uopo mantenere, anche perchè non ha dato luogo ad alcuna difficoltà ed è tradizionale.

Con tale premessa generale e particolare, gli articoli successivi al 64 regolano perciò lo svolgimento dei procedimenti dinanzi alle commissioni disciplinari alla stregua dei più recenti sistemi di garanzie contenziose per l'eventuale incolpato, dettando un insieme di norme che, nelle loro grandi linee, rispettano quelle contenute nella legge n. 599 per i sottufficiali delle altre Forze armate.

#### V.

Il titolo IX costituisce la seconda parte di questo importante provvedimento legislativo, regolando in modo compiuto tutte le disposizioni relative al conferimento del grado di sottufficiale e l'avanzamento ai gradi superiori.

In questa materia si è dovuto, necessariamente, tener conto di taluni sistemi tradizionali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che divergono da quelli in uso presso altre Forze armate dello Stato, nonchè della struttura dell'Amministrazione e del Corpo, delle sue esigenze funzionali, dell'organico che, come è noto, ha formato oggetto recentemente di altro provvedimento legislativo per la sua completa e definitiva revisione, nonchè dell'andamento e progressione di carriera, nei vari gradi, in conformità agli ordinamenti territoriali del Corpo stesso.

L'avanzamento nei gradi di sottufficiali è attualmente regolato dal regio decreto 24 ot-

tobre 1941, n. 1353, che ha abrogato il regio decreto 18 dicembre 1939, n. 1892; gli articoli 39, 41 e 43 del vigente regolamento del Corpo, modificati dal regio decreto 18 dicembre 1939, n. 1929, nonchè gli articoli 1 e 2 del regio decreto 16 febbraio 1939, n. 513.

In sintesi, l'avanzamento è stato articolato con i seguenti criteri:

a) l'avanzamento a vicebrigadiere che, a rigore, costituisce vero e proprio conferimento del grado di sottufficiale, viene mantenuto ristretto soltanto nei riguardi di coloro che provengono dal Corpo, con esclusione di provenienze dirette dalla vita civile, come avviene per altre Armi o Corpi, ravvisandosi in ciò, oltre che tradizionale sistema, migliore e più opportuna selezione dei sottufficiali.

Il conferimento del grado di vicebrigadiere è previsto che possa aver luogo, per 9/10 dei posti, a seguito di concorso per esami, superati i quali è dato accesso ad un corso per allievi sottufficiali della durata di un anno, al cui termine, esami finali consentiranno di procedere alle nomine, attraverso quindi una rigorosa ed accurata selezione del personale.

Per il restante decimo di posti viene invece consentito che possa conferirsi il grado di vicebrigadiere nei riguardi degli appuntati in possesso di particolari requisiti, onde dare possibilità di accedere al grado superiore anche mediante anzianità, sia pure in modesta misura, un tale sistema di anzianità confortato, peraltro, da esame di idoneità.

Un insieme di norme di dettaglio, di natura peraltro legislativa, rinviando alle norme regolamentari le disposizioni particolari, regola poi lo svolgimento dei relativi procedimenti, sia del concorso per esami e del successivo corso allievi sottufficiali, quanto degli esami di idoneità, nonchè le norme fondamentali concernenti le ammissioni e le esclusioni dagli esami o dal corso, le procedure del concorso, degli esami e del corso, gli esami finali del corso, le nomine e quant'altro necessario per una chiara e definitiva normazione della materia;

b) il successivo avanzamento al grado di brigadiere è previsto invece abbia luogo ad anzianità, regolandosi ogni requisito al riguardo nell'articolo 89;

c) l'avanzamento ai vari gradi di maresciallo è regolato, invece, distintamente e analiticamente, nel capo 4° del titolo sull'avanzamento. Ovviamente, atteso anche le diverse posizioni, responsabilità e conseguenti impieghi, le norme a loro volta distinguono a seconda che si tratti di avanzamento a maresciallo di terza classe o ai più elevati gradi di seconda e di prima classe.

Per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di terza classe è configurato un sistema analogo a quello vigente in numerosi altri ordinamenti, prevedendosi che 1/3 dei posti disponibili venga conferito mediante concorso per esame di merito e i restanti 2/3 siano conferiti col sistema della scelta che è un vero e proprio scrutinio.

Ciò stabilito nell'articolo 90, i successivi articoli dettagliatamente regolano le due diverse procedure e quant'altro consegue dal loro svolgimento ed espletamento;

d) l'articolo 95 dispone invece circa lo avanzamento al grado di maresciallo di seconda classe secondo lo stesso sistema di avanzamento ad anzianità, come già previsto per il passaggio da vicebrigadiere a brigadiere, trattandosi, anche in questo caso, di un grado intermedio con affinità di funzioni e responsabilità;

e) Per l'avanzamento a maresciallo di prima classe provvedono invece l'articolo 96 e seguenti, adottando, anche in questo caso, per la stessa analogia di situazioni, il sistema già previsto per l'avanzamento a maresciallo di terza classe da brigadiere, cioè, conferendo una parte dei posti disponibili mediante concorso per esame di merito e il restante a scelta, ammettendo cioè i migliori a poter ottenere lo avanzamento in anticipo e con una più severa selezione, in simiglianza di quanto avviene per i concorsi per merito distinto nell'impiego civile. Anche le successive norme di dettaglio regolano le procedure e il conferimento del grado;

f) disciplinate o, del caso, istituite le posizioni dei sottufficiali in congedo, per analogia con i sistemi delle altre Forze armate, occorre prevedere anche, nella parte dell'avanzamento il possibile avanzamento nelle stesse categorie dei sottufficiali in congedo in cui ciò è dato per tali altre Forze armate.

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A ciò provvede il titolo X, ammettendo ad un ulteriore corso di carriera, come per l'Esercito, i sottufficiali in congedo delle categorie di complemento o della riserva, allorché siano stati richiamati in servizio e dettando, al riguardo, norme analoghe (articoli 101 e 102);

g) nel sistema dell'avanzamento dei sottufficiali di Pubblica sicurezza, viene mantenuta l'ipotesi dell'avanzamento per merito straordinario, che già attualmente sussiste, e in proposito provvedono gli articoli 103 e 104 con norme analoghe allo stesso sistema previsto attualmente sia per i funzionari di Pubblica sicurezza, sia per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (leggi decreto-legge presidenziale 28 giugno 1946, n. 14, e legge 29 marzo 1956, n. 288);

h) i successivi articoli 105, 106 e 107 regolano dettagliatamente e distintamente, invece, le ipotesi della promozione per merito di guerra, dell'avanzamento in tempo di guerra e dell'avanzamento dei reduci dalla prigionia, in conformità ed analogia a norme vigenti già da tempo per i sottufficiali delle altre Forze armate.

i) il titolo XII contiene poi, analogicamente a quanto ebbe a disporre la legge numero 599 per i sottufficiali delle altre Forze armate, i casi di sospensione o di esclusione del conferimento del grado o della promozione, con formalità peraltro diverse, in quanto si riferiscono ai diversi sistemi di avanzamento che in precedenza sono stati tratteggiati per i sottufficiali di Pubblica sicurezza, lasciando peraltro inalterati i principi che in materia sono stati già codificati dal Parlamento.

Norma propria al particolare ordinamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è quella dell'articolo 112 che corrisponde peraltro a quella già dettata nell'articolo 75 per gli ufficiali dello stesso Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dalla legge 29 marzo 1956, n. 288.

l) il titolo XIV prevede e regola la composizione della Commissione di avanzamento e delle varie Commissioni giudicatrici dei concorsi o degli scrutini, previsti nei precedenti articoli, in tema di avanzamento.

## VI.

Le disposizioni finali e transitorie del presente provvedimento di legge sono contenute nel titolo XV.

Il primo articolo di tale titolo, cioè l'articolo 113 corrisponde, in relazione alle disposizioni attuali di stato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'articolo 79 della legge n. 599 del 1954.

Così, i successivi due articoli, articolo 114 e articolo 115, corrispondono agli articoli 80 e 81 della stessa legge n. 599.

Particolare alla situazione e agli ordinamenti vigenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è invece la norma di cui all'articolo 116, che corrisponde a quanto si dovette egualmente operare per gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza con l'articolo 4 della già citata legge 29 marzo 1956, n. 288. Il richiamo alle disposizioni vigenti per l'Esercito consente agevolmente di provvedere al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di istituti, con rapidità, senza doversi attendere l'emanazione di complesse e laboriose norme di legge o di regolamenti e corrisponde, altresì, al principio dell'unificazione degli statuti personali militari per tutte le categorie che, come nel caso, sono di ciò suscettibili e assicurano, quindi, maggiore omogeneità e parità di trattamento giuridico ed economico. L'articolo 117 corrisponde all'articolo 84 della legge n. 599 e risolve, infine, la tanto auspicata estensione, anche ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'indennità speciale per coloro che sono da iscriversi nella categoria di riserva, anche se, per tale estensione, si può provvedere, in considerazione delle gravi difficoltà dell'Erario, soltanto con la fissata decorrenza 1° gennaio 1958, in analogia, del resto, a quanto in forma assai simile fu fatto per i pari grado del Corpo della guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260.

L'articolo 118, regola invece una particolarissima situazione che si è verificata per i sottufficiali di Pubblica sicurezza, alcuni dei quali, in godimento di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra, sono rimasti

in servizio sino ad oggi, per varie circostanze, non imputabili a loro volontà e per i quali quindi deve essere sanata tale situazione, senza peraltro ne abbiano, per il passato, ad avere danno. La norma si ricollega alle ipotesi considerate nell'articolo 30, primo e secondo comma, e, a rigore, l'Amministrazione avrebbe potuto continuare a mantenere in servizio, a loro domanda, come per il futuro prevede detto articolo 30, tali sottufficiali. Ciò si è però rivelato difficile in quanto si sarebbe determinata una sperequazione di trattamento nei riguardi dei pari grado delle altre Forze armate che per lo stesso motivo prima dell'entrata in vigore della legge n. 599 del 1954, ebbero egualmente a lasciare il servizio senza poter chiedere, avendone l'idoneità, di continuare a rimanere in servizio.

Le successive norme dell'articolo 118, regolano la posizione in congedo di tali sottufficiali, salvo ogni loro possibilità di richiamo in base alle precedenti norme.

I successivi articoli 119 e 120 dettano norme atte a regolare il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della nuova presente legge e le precedenti disposizioni, per quanto concerne le procedure dei concorsi e degli scrutini e i procedimenti disciplinari.

Gli ultimi due articoli riflettono l'abrogazione delle disposizioni superate o in contrasto o incompatibili e la copertura dell'onere che al provvedimento stesso deriva essenzial-

mente dalla tanto auspicata estensione della indennità speciale spettante ai sottufficiali nella posizione di riserva e che, per il presente esercizio, ascende a circa 100 milioni.

Il provvedimento legislativo che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi parlamentari è di fondamentale importanza per l'Amministrazione di pubblica sicurezza e per il personale interessato che vede alfine regolate, con ampiezza di norme analitiche e adeguate, situazioni e posizioni che erano state già introdotte per le altre Forze armate dello Stato.

Trattasi, nel caso, di un personale, quale quello dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la cui delicatezza e rilevanza di attività, nel quadro del generale ordinamento giuridico, non occorre venga sottolineata, attese le preminenti funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, comandanti di sezione presso gli uffici di Pubblica sicurezza, comandanti di nuclei di polizia giudiziaria, comandanti di plotoni o squadre dei reparti inquadrati, eccetera.

Viene dato ad essi, con il presente provvedimento, adeguato e dignitoso ordinamento di stato e conseguenti benefici economici, in analogia con i pari grado degli altri Corpi ed Armi, per cui si confida che il disegno di legge possa ottenere un favorevole e rapido accoglimento.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

## Art. 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

## Art. 3.

Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

## Art. 4.

I sottufficiali si distinguono in:

- a) sottufficiali in servizio permanente;
- b) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
- c) sottufficiali in congedo;
- d) sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e di brigadiere.

I sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice brigadiere.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.

## Art. 5.

I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

Il sottufficiale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.

## Art. 6.

Il grado è conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento.

Il provvedimento relativo è adottato con decreto ministeriale.

## Art. 7.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa, del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva l'anzianità acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le

anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.

#### Art. 8.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

- 1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale;
- 2) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari;
- 3) aspettativa per motivi privati;
- 4) aspettativa per infermità non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

#### Art. 9.

Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

#### Art. 10.

L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.

#### Art. 11.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### Art. 12.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità in ruoli distinti.

### TITOLO II

## SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

### CAPO I

#### *Disposizioni generali.*

#### Art. 13.

Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

#### Art. 14.

Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dall'impiego.

### CAPO II

#### *Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.*

#### Art. 15.

Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica a servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, specialità od uffici.

## Art. 16.

Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
- c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
- d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.

La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

## Art. 17.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che la ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

## Art. 18.

Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda è richiamato in servizio.

## Art. 19.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, nè altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

## Art. 20.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

## Art. 21.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere immediatamente adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura e che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva; in tal caso la sospensione è disposta con decreto del Prefetto.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

## Art. 22.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

## Art. 23.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

## Art. 24.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

## CAPO III

*Cessazione dal servizio permanente.*

## Art. 25.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

## Art. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato dalla tabella annessa alla presente legge.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

## Art. 27.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

## Art. 28.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

## Art. 29.

Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, nemmeno con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguita la pensione vitalizia o l'asse-

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

## Art. 30.

Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico-legale.

Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

## Art 31.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 120.000
maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 100.000
maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 85.000
brigadiere . . . . .	» 60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo o secondo comma dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

## Art. 32.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata dal Prefetto in base a rapporto del Comandante di corpo, nonchè in base a rapporto del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pub-

blica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

#### Art. 33.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può ugualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

#### Art. 34.

Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

Il sottufficiale è collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla

lettera b) dello stesso articolo 27; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

#### Art. 35.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

#### Art. 36.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio della Commissione provinciale di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

### TITOLO III

#### SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

#### Art. 37.

Il sottufficiale in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e della rafferma è stabilita dalle vigenti disposizioni.

Non può, in ogni caso, essere concessa rafferma per un periodo di tempo che comporti la permanenza in servizio del sottufficiale oltre il limite di età indicato nella tabella annessa alla presente legge.

## Art. 38.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.

## Art. 39.

Il sottufficiale cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquisito l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari;

d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione di avanzamento ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione provinciale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera c).

## Art. 40.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

## Art. 41.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge, vigenti per i sottufficiali dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'articolo 39 il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i), del predetto articolo 39.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

## Art. 42.

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio in conformità a quanto previsto dalle apposite disposizioni di legge.

## TITOLO IV

## SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

## CAPO I

*Disposizioni generali.*

## Art. 43.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

## Art. 44.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

- in servizio temporaneo;
- in congedo illimitato;
- sospeso dalle attribuzioni del grado.

## Art. 45.

Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

## Art. 46.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto col il Ministro del tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa col Ministro del tesoro.

## Art. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione delle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.

## CAPO II

*Sottufficiali della riserva.*

## Art. 48.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

## Art. 49.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

## Art. 50.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

## CAPO III

*Sottufficiali di complemento.*

## Art. 51.

La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'articolo 52.

## Art. 52.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età di anni 55.

Tali obblighi sono:

- rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze o per istruzione;
- rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

## Art. 53.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

## TITOLO V

## SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

## Art. 54.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

## TITOLO VI

## PASSAGGIO ALL'IMPIEGO CIVILE

## Art. 55.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo con l'osservanza dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

## Art. 56.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere b), c), d), e), f), non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

## TITOLO VII

## PERDITA DEL GRADO

## Art. 57.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra Forza armata;

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;  
 5) irreperibilità accertata;  
 6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio della Commissione provinciale di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

Art. 58.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1, 5 e 6, e secondo dell'articolo 57, dalla data di assunzione del servizio nei casi in cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6

e 7, dell'articolo 57, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.

Art. 59.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5 dell'articolo 57, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3, dell'articolo 57, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza;

3) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'articolo 57, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può avere luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7, dello articolo 57, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

## TITOLO VIII

### DISCIPLINA

#### CAPO I

##### *Sanzioni disciplinari di stato*

#### Art. 60.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 20;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dallo articolo 47;

d) la perdita del grado per rimozione, di cui all'articolo 57, comma primo, n. 6.

#### CAPO II

##### *Procedimento disciplinare*

#### SEZIONE I.

##### *Inchiesta formale*

#### Art. 61.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'articolo 60, è effettuato mediante inchiesta formale.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

#### Art. 62.

L'inchiesta formale è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Può essere disposta anche dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione il sottufficiale presta servizio.

In caso di corresponsabilità tra sottufficiali in servizio in provincie diverse, l'inchiesta è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale, ordinare direttamente un'inchiesta formale.

#### Art. 63.

L'autorità che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate dall'articolo 60, dispone il deferimento alla commissione di disciplina.

#### SEZIONE II.

##### *Commissione provinciale di disciplina.*

#### Art. 64.

Per i giudizi a carico dei sottufficiali è competente la commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dello articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e composta dal prefetto, che la presiede con facoltà di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.

Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.

## Art. 65.

Non possono far parte della commissione di disciplina:

a) il superiore che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

b) il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

c) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

d) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione;

f) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

## Art. 66.

Il sottufficiale deferito alla commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione.

La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.

Il componente ricusato è sostituito.

Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilità o ricusazione, il sottufficiale, con provvedimento del Ministro, è deferito alla commissione di disciplina di altra provincia.

## Art. 67.

La Commissione di disciplina è convocata dal presidente.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a commissione di disciplina.

## Art. 68.

Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente della commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 65.

Il difensore è vincolato al segreto di ufficio.

## Art. 69.

La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta nè fa constatare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di aver esaminato gli atti dell'inchiesta formale. Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

chiede se i membri della commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata e produrre eventuali nuovi documenti;

la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la commissione ritiene di poter deliberare, essa decide se al sottufficiale debba esser inflitta una delle sanzioni disciplinari di stato previste dall'articolo 60 e, nell'affermativa, quale sanzione debba essere inflitta.

La votazione è segreta. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della commissione e unitamente agli atti è trasmesso dal presidente al Ministero.

I componenti della commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.

#### Art. 70.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

#### Art. 71.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.

Il ministro, fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

### SEZIONE III.

*Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero e per il tempo di guerra*

#### Art. 72.

Agli effetti della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il sottufficiale deferito a commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui allo articolo 69.

#### Art. 73.

In tempo di guerra, nel caso di sottufficiale inquadrato in unità di altra Forza armata, il comandante di tale unità dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti alla inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.

### TITOLO IX.

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI  
IN SERVIZIO PERMANENTE OD IN FERMA  
VOLONTARIA O IN RAFFERMA

#### CAPO I.

*Disposizioni generali*

#### Art. 74.

Per il conferimento del grado di vicebrigadiere e per l'avanzamento ai gradi superiori è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

## CAPO II.

*Conferimento del grado di vicebrigadiere*

## SEZIONE I.

*Disposizioni generali*

## Art. 75.

Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 77 e 78, ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2) per il restante decimo, mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 86. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1 sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame d'idoneità.

## Art. 76.

Il concorso e l'esame d'idoneità di cui all'articolo 75 sono indetti con decreto ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

## SEZIONE II

*Concorso per esami.*

## Art. 77.

Per partecipare al concorso di cui all'articolo 75 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di età.

Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria

di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio è rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.

## Art. 78.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a buono con tre e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità;

b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente, abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla commissione di avanzamento di cui all'articolo 111.

## Art. 79.

L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta su argomenti di cultura generale e d'indole professionale; una orale su materie attinenti ai servizi d'istituto.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 30/50.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a 30/50.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con

la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

A parità di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

#### Art. 80.

I vincitori del concorso di cui all'articolo 79 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia.

Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra più grave.

#### Art. 81.

Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno.

Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalità di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento.

Il Ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facoltà di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.

Sono esclusi dal corso gli allievi che siano stati assenti dal corso stesso per più di novanta giorni e coloro che durante il corso riportino punizione di rigore od altra più grave.

#### Art. 82.

Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due pro-

ve scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.

Per la pubblicità delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'articolo 79, comma quinto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 30/50 nelle prove scritte.

La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a 30/50.

La graduatoria è stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, è attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.

A parità di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

#### Art. 83.

Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione nominata con decreto ministeriale e costituita dal comandante della scuola, che la presiede, da tre ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e da tre funzionari di pubblica sicurezza, con qualifica non inferiore a commissario. Un ufficiale di grado non superiore a capitano esercita le funzioni di segretario.

Per le prove facoltative di cui al primo comma dell'articolo 82, la commissione può essere integrata da esperti.

Alla commissione giudicatrice di cui sopra si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

#### Art. 84.

Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro trenta giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.

## Art. 85.

Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 82 e 84 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 109.

## SEZIONE III.

*Esame di idoneità*

## Art. 86.

All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dallo articolo 74 e con almeno cinque anni di anzianità di grado, i quali abbiano riportato, nello ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

- a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneità non siano risultati idonei;
- b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

## Art. 87.

L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserva la disposizione di cui all'articolo 79, comma sesto.

Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a 30/50.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 112.

## Art. 88.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 85.

I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo lo ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 85.

## CAPO III.

*Avanzamento al grado di brigadiere*

## Art. 89.

L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità, seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 e con almeno tre anni di anzianità di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre, non abbiano riportato nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre più gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.

La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della commissione di avanzamento di cui all'articolo 111.

## CAPO IV.

*Avanzamento ai gradi di maresciallo*

## SEZIONE I.

*Avanzamento al grado di maresciallo a 3<sup>a</sup> classe*

## Art. 90.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 3<sup>o</sup> classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per

esame di merito, computando per posto intero la frazione di posto, e per due terzi a scelta.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento a quelli da conferire a scelta.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 76.

#### Art. 91.

Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3<sup>a</sup> classe possono partecipare i brigadieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 e con almeno due anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti alla data del bando che indice il concorso, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali per due volte in precedenti concorsi per esame di merito non abbiano conseguito l'idoneità. Sono esclusi dall'ammissione coloro i quali, successivamente alla data del bando, riportino punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per la ammissione al concorso è demandato alla commissione giudicatrice di cui all'articolo 111.

#### Art. 92.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe consiste in una prova scritta e una orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono a domanda essere ammessi a sostenere prove facoltative nelle materie che saranno indicate nel regolamento.

Per lo svolgimento degli esami e la formazione della graduatoria si osservano le norme di cui all'articolo 79, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano di ruolo.

#### Art. 93.

All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe sono ammessi i brigadieri, con almeno quattro anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 74, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo, siano stati impiegati per almeno due anni nel grado di brigadiere o vicebrigadiere in servizio di polizia attiva o in servizi tecnici e non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello seguito classifica di ottimo, siano stati impie-

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 111, la quale assegna un punto di merito da 1 a 30 per ciascuna delle seguenti categorie di titoli:

- 1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- 2) qualità fisiche, morali e di carattere;
- 3) titolo di studio;
- 4) corsi di istruzione e specializzazione e risultati conseguiti in precedenti esami di concorso;
- 5) esercizio del comando di reparto e qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;
- 6) benemerienze di servizio e di guerra.

La somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione.

#### Art. 94.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti di cui agli articoli 91, 92 e 93, approva le graduatorie degli idonei.

La promozione è conferita nell'ordine della graduatoria ed i vincitori del concorso per esame di merito sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 3<sup>a</sup> classe prima di quelli promossi a scelta.

## SEZIONE II.

*Avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe.*

## Art. 95.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe ha luogo ad anzianità, seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe al compimento di tre anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra più grave.

La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111.

## SEZIONE III.

*Avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe.*

## Art. 96.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esame di merito, computando per posto intero la frazione di posto, e per i restanti due terzi a scelta.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento a quelli da conferire a scelta.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 76.

## Art. 97.

Al concorso per esame di merito per lo avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 e con almeno due anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo quadriennio abbiano

conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti alla data del bando che indice il concorso non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 91, commi secondo e terzo.

## Art. 98.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe consiste in quattro prove: due scritte, una orale e una pratica su materie attinenti ai servizi d'istituto.

I concorrenti possono a domanda sostenere prove facoltative nelle materie che saranno indicate nel regolamento.

Per lo svolgimento degli esami e per la formazione della graduatoria si osservano le norme di cui all'articolo 79, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

## Art. 99.

All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di 1ª classe sono ammessi, nei limiti dei posti disponibili, i marescialli di 2ª classe in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 e con almeno tre anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti la data dello scrutinio non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 93, commi secondo e terzo.

## Art. 100.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti di cui agli articoli 97 e 99, approva la graduatoria degli idonei.

La promozione è conferita nell'ordine della graduatoria e i vincitori del concorso per esame di merito sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 1ª classe prima di quelli promossi a scelta.

TITOLO X  
AVANZAMENTO  
DEI SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

Art. 101.

I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutti i gradi, salvo per quanto disposto nel titolo XI.

Il sottufficiale in congedo può conseguire una sola promozione.

Art. 102.

Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o in rafferma.

Il sottufficiale in congedo, che sia giudicato idoneo, può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i sottufficiali in servizio permanente o in rafferma di pari grado ed anzianità.

Non costituisce ostacolo alla promozione del sottufficiale in congedo l'esistenza, nel servizio permanente o nella rafferma, di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la promozione.

TITOLO XI  
AVANZAMENTO PER MERITO STRAORDINARIO E PROMOZIONE PER MERITO DI GUERRA

Art. 103.

L'avanzamento per merito straordinario può avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto

operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità, ed abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore.

In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario.

Art. 104.

La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Prefetto della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del Comandante del corpo, nonchè del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pubblica sicurezza presso i Compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di zona di frontiera, ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali e alle predette specialità.

Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111, espresso ad unanimità di voti.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità di grado nonchè dalla frequenza del corso allievi sottufficiali e dagli esami quando richiesti. La promozione è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero all'organico al verificarsi della prima vacanza.

Art. 105.

In tempo di guerra può essere conferita la promozione per merito di guerra agli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe i quali, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbiano esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Per la promozione per merito di guerra si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 104, comma terzo.

La promozione decorre dalla data del fatto d'arme che la determinò ed è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del Comandante di corpo, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento di cui all'articolo 111.

La proposta deve essere trasmessa al Ministero non oltre il termine di tre mesi dalla data del fatto d'arme.

## TITOLO XII

### AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA E DEI REDUCI DALLA PRIGIONIA

#### Art. 106.

In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe e di 1<sup>a</sup> classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 93, commi secondo e terzo.

#### Art. 107.

Il militare prigioniero di guerra non può conseguire avanzamento durante la prigionia.

La prigionia non interrompe il computo dell'anzianità.

Per il militare reduce dalla prigionia il Ministro, accertata la posizione penale e disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti acchè il militare stesso sia ammesso all'avanzamento.

Ottenuta la dichiarazione di cui al precedente comma, il militare, in possesso dei requisiti prescritti e riconosciuto idoneo dalla Commissione di avanzamento prevista dall'articolo 111, può essere promosso secondo le norme della presente legge vigenti per il tempo di guerra.

La promozione del militare reduce dalla prigionia è disposta attribuendogli l'anzianità che gli sarebbe spettata ove fosse stato promosso a suo turno ed è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero al verificarsi della prima vacanza.

Qualora, con l'anzianità come sopra stabilita abbia titolo ad ulteriore promozione, il militare, se giudicato idoneo, può ottenere tale promozione solo e dopo trascorsi sei mesi nel nuovo grado, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

## TITOLO XIII

### SOSPENSIONE OD ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO DEL GRADO O DALLA PROMOZIONE

#### Art. 108.

Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano sottoposti a procedimento disciplinare o penale, sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

Il Ministro ha facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione, per il personale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

#### Art. 109.

Al militare nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dalle attribuzioni del grado o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio si applicano le disposizioni seguenti:

a) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo per esami o a scelta consegue l'avanzamento anche se non

esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo, andando ad occupare il posto in ruolo che gli sarebbe spettato.

Le eventuali eccedenze che si possono determinare in applicazione del precedente comma, sono riassorbite con le prime vacanze.

Nel caso di aspettativa diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, il grado o la promozione sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si formi la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta.

Non si fa luogo al conferimento del grado e della promozione quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando, in dipendenza del procedimento disciplinare, sia stata inflitta una punizione di rigore od altra più grave.

#### Art. 110.

Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore, qualora ritenga che un militare dichiarato idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o per la promozione abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltre nei riguardi del militare stesso proposta di cancellazione dalla graduatoria di merito.

Sulla proposta decide il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione del militare nella graduatoria di merito sono sospesi.

Il militare cancellato dalla graduatoria di merito non è idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o della promozione. Allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

#### TITOLO XIV

#### COMMISSIONE D'AVANZAMENTO E COMMISSIONI GIUDICATRICI

#### Art. 111.

La Commissione di avanzamento è nominata con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno, ed è costituita come segue:

- 1) dal Direttore della divisione Forze armate di polizia, presidente;
- 2) da un Questore in servizio al Ministero;
- 3) da un Maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- 4) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno o dell'amministrazione civile di Pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Commissario capo di pubblica sicurezza;
- 5) da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno o un funzionario di Pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe o Commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a Maggiore.

Con lo stesso decreto, in sostituzione rispettivamente dei membri di cui ai nn. 1, 2 e 3, vengono nominati quali membri supplenti un Vice prefetto o un Vice prefetto ispettore, un Vice questore, un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per la validità dei giudizi della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.

I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.

#### Art. 112.

Salvo quanto disposto dall'articolo 83 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla

presente legge sono nominate, di volta in volta, con decreto del Ministro e sono costituite:

da un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno con qualifica non inferiore a Vice prefetto ispettore, presidente;

da quattro membri scelti fra le seguenti categorie: funzionari dell'amministrazione civile dell'Interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe; funzionari di Pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a Commissario; ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a Maggiore.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o di Pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe o Commissario od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a Maggiore.

#### TITOLO XV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 113.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, vincolati a ferma o rafferma.

##### Art. 114.

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'articolo 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino richiamati in servizio temporaneo.

I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo

assoluto. Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'età prevista dal primo comma del presente articolo.

##### Art. 115.

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque sono collocati in congedo assoluto.

##### Art. 116.

Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dai commi secondo e terzo ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per i sottufficiali dell'Esercito. La licenza ordinaria è concessa dalle autorità di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, articoli 5 e 6; quella straordinaria è concessa, a domanda degli interessati, dal Comandante di corpo, previo nulla osta del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pubblica sicurezza presso i Compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.

Ai sottufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515.

Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di «buono con tre».

## Art. 117.

Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958, l'indennità speciale prevista dall'articolo 31.

## Art. 118.

I sottufficiali, che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'articolo 113, ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, qualora siano in servizio alla data predetta, continueranno a rimanervi, conservando il grado e l'anzianità acquisita.

I sottufficiali di cui al comma primo, che non siano riconosciuti idonei, cessano dal servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando il grado e l'anzianità acquisita e sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 29.

## Art. 119.

Ai concorsi e agli scrutini in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme in vigore anteriormente alla data predetta.

## Art. 120.

Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni, per le quali si applicano le norme della presente legge.

## Art. 121.

Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonché le altre norme di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

## Art. 122.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lire 30.000.000 e lire 70.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 58 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TABELLA DEI LIMITI DI ETÀ' PER LA  
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE,  
DALLA FERMA VOLONTARIA E  
DALLA RAFFERMA**

(Legge 11 marzo 1955, n. 85)

1) Marescialli . . . . .	anni 60
2) Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	» 58